STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità istituzionali	4
Art. 2 – Trasparenza, imparzialità e informazione	4
Art. 3 - Autonomia e pluralismo	4
Art. 4 – Diritto allo studio, merito e integrazione	4
Art. 5 - Libero accesso	5
Art. 6 - Promozione della crescita scientifica, culturale e civile	5
Art. 7 – Relazioni sindacali e formazione del personale	5
Art. 8 - Valutazione	13
Art. 9 – Codice etico	5
Art. 10 – Associazioni e volontariato	A
Art. 11 – Sede, federazioni e fondazioni	6
Art. 12 – Internazionalizzazione e spazio europeo della ricerca e del strate	6
Art. 13 – Attività culturali, sociali, ricreative e sportive	6
Art. 14 – Rendicontazione sociale, ambientale e di gerte e	6
TITOLO II – FONTI NORMATIVE	6
Art. 15 – Statuto	6
Art. 16 – Autonomia regolamentare	7
Art. 17 – Regolamento generale di Adago	7
Art. 18 – Regolamento dida rico di Atend	7
Art. 19 – Regolamento di Al neo per l'ampinistrazione, la finanza e la contabilità	8
Art. 20 – Regentiento el Cox dio de Studenti	8
Art. 21 – Coole dei Appertamenti	8
Art 2 - Vlette 4 di Ateneo	8
TOLO III AUTON MIA FINANZIARIA E CONTABILE	8
Arta Principi contabili e schemi di bilancio	8
Art. 2 Autonomia gestionale dei Dipartimenti	8
TITOLO V – ORGANI DI ATENEO	8
CAPO 1 - ORGANI DI GOVERNO	8
Art. 25 – Organi di governo	8
Art. 26 – Rettore	9
Art. 27 - Senato Accademico	10
Art. 28 – Consiglio di Amministrazione	12
CAPO 11 – ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA	14
Art. 29 – Direttore Generale	14
Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti	1 0

Art. 31 – Nucleo di valutazione	16
Art. 32 – Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole	16
Art. 33 - Conferenza di Ateneo	17
Art. 34 – Consiglio degli studenti	17
Art. 35 – Consulta degli specializzandi	17
Art. 36 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del b	enessere di chi lavora e 17
Art. 37 – Autorità Garante degli studenti	18
Art. 38 - Autorità Garante dei comportamenti	19
Art. 39 – Collegio di disciplina	19
TITOLO V - ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	
Art. 40 - Principi generali	20
CAPO 1 – ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA	1 00
Art. 41 – Titoli di studio	2
Art. 42 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi	21
Art. 43 - Dottorato	21
Art. 44 – Scuole di specializzazione	22
Art. 45 – Master	22
Art. 46 – Tutorato	22
Art. 47 – Collaborazioni	23
CAPO 11 - ORGANIZZAZIONE DE LA PICER CIENTIFICA E DELLA DIDATTICA	23
Art. 48 – Strutture	23
Art. 49 - Dipartimento	23
Art. 50 - Organizer Disprtime to	25
Art. 51 – Digetimenti deruniversitari	26
Art. 522 Sorsi adio	26
2. 53 – Stole	27
A 54 acoltà/Scuola di Medicina	28
Art Centri interdipartimentali di ricerca. Centri interuniversitari di ricerca. Centri	tri di eccellenza 30
TITOLO - STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA E	
Art. 56 - Sistema informativo di Ateneo	31
Art. 57 – Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari	31
Art. 58 - Sistema bibliotecario di Ateneo	31
Art. 59 - Sistema Museale di Ateneo	31
Art. 60 - Aziende	32
Art. 61 - Sistema archivistico di Ateneo	32
TITOLO VIII - RAPPORTI CON L'ESTERNO	32
Art. 62 - Contratti e convenzioni	32

Art. 63 – Agenzia per i rapporti con l'esterno	32
Art. 64 – Osservatorio	33
Art. 65 – Consulta con gli Ordini professionali	33
Art. 66 - Scuola di San Nicola per il dialogo interculturale	33
TITOLO IX - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI	33
Art. 67 - Principi e Criteri direttivi	33
Art. 68 – Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di s	ervizio.33
Art. 69 - Dirigenti	34
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	34
Art. 70 – Definizioni	34
Art. 71 – Funzionamento degli Organi	35
Art. 72 – Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche	35
Art. 73 – Anagrafe degli eletti e dei nominati	
Art. 74 Acquisizione di pareri	35
Art. 75 – Incompatibilità	36
Art. 76 - Entrata in vigore dello Statuto	36
Art. 77 - Emanazione dei Regolamenti	36
Art. 78 - Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi.	36

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità istituzionali

- 1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca e didattica secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi costituzionali.
- 2. La Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.
- 3. Ricerca e didattica sono attività inscindibili e, ove previsto, inscindibili dall'attività assistenziale.
- 4. A tutti gli ambiti disciplinari sono riconosciute pari dignità e opportunità e sono garantiti e sviluppo, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.
- 5. L'Università ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
- 6. L'Università rilascia titoli di studio a valore legale.

Art. 2 - Trasparenza, imparzialità e informazione

- 1. L'Università assume quali criteri guida per lo svolgimento della re pria attività i prince di democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza decentrarento e semplificazione, assicurando mediante le verifiche previste dal presente Statuto, la quali economicità dei risultati.
- 2. L'Università riconosce l'informazione quale strumente exciale per assourare la partecipazione effettiva di studenti, docenti e personale tecnico-a ministrativa alla di adell'Ateneo, garantendo la pubblicità delle decisioni assunte dai propri organi stattari.

Art. 2 Auto omic pluralis

- 1. L'Università garantisce la piena autono la della strutture preposte all'erogazione della didattica e il più ampio pluralismo scientifico e di scienco.
- 2. Promuove la diffusione d'una cult proposata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente della solidari à internazionale.
- 3. Riconosce e garantisce e tutti nell'archito della comunità universitaria uguale dignità, parità e pari opportunità e l'accessione di qui forma discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale all'orientame
- 4. S'incorpa a dovere ni dirette a rimuovere le cause di discriminazione, sia diretta che indiretta.

Art. 4 - Diritto allo studio, merito e integrazione

- 1. La oversità organizza la propria attività ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto llo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione, raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Regiona Universitario di Coordinamento. Provvede a valorizzare il merito, curando l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, promuovendo l'accesso ad ogni livello, organizzando l'attività di didattica integrativa e impegnandosi a favorire la frequenza degli studenti lavoratori, nonché l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in sinergia con gli lstituti di istruzione secondaria di secondo grado, le altre agenzie formative, i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e gli ordini professionali ed in raccordo con le altre Istituzioni universitarie federate. Promuove ed attua, in collaborazione con l'Agenzia per il diritto allo studio ed anche con enti pubblici e privati, interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi e assume come valori essenziali nel processo educativo e formativo il riconoscimento dell'impegno e del merito.
- 2. Riconosce i diritti inalienabili degli studenti, così come previsti dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari e ne garantisce il rispetto.
- 3. S'impegna a riconoscere l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili e a realizzare, anche con il sostegno e la collaborazione di soggetti pubblici e privati, ogni intervento atto a rimuovere le

condizioni di svantaggio, permettendo così pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica.

- 4. Garantisce la piena integrazione per gli studenti stranieri, promuovendo attività culturali e percorsi tematici di integrazione e cooperazione.
- 5. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini.
- 6. Concorre a sostenere il pieno dispiegamento della personalità individuale e sociale degli studenti, anche promuovendo forme associative, attività culturali autogestite che contribuiscano alla realizzazione dei fini istituzionali.
- 7. L'Università assume come riferimento, per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica ed agli studenti, le indicazioni previste dallo Statuto dei diritti e doveri degli studenti.

Art. 5 - Libero accesso

- 1. L'Università opera per incentivare lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifico diconosce catta la Carta europea dei ricercatori.
- 2. Adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e didattica, garantendo nel contempo la libertà e l'autonomia di coni singolo componente
- 3. Riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario di Atene per il conseguimen dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura all'interno e all'esterno di l'Ateneo
- 4. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scienza e proprio della libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assi danno più ampia con scenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intella tuale, della rise dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.

Art. 6 - Promozione e la cocita cientifica culturale e civile

- 1. L'Università contribuisce, tramite la pegra nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica altura. civile, della comunità locale, nazionale e internazionale.
- 2. Persegue una collabora one attra con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di consulazioni permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico.
- 3. Mantiene relazioni pri la repri la r

Relazioni sindacali e formazione del personale

- L'Università, qua comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le parti sociali un efficace contributo al demonstraticità del stituzione e al buon andamento della propria organizzazione.
- 2. Legue la formazione continua del personale tecnico amministrativo per favorire l'ottimale funzita mento dell'amministrazione universitaria.

Art. 8 - Valutazione

- 1. L'Università si impegna a predisporre processi trasparenti di valutazione dell'attività delle strutture di ricerca, di didattica e di servizi.
- 2. Promuove ogni forma di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualità.

Art. 9 - Codice etico

1. L'Università adotta un Codice dei Comportamenti, allo scopo di richiamare i valori fondamentali cui ispirare la propria attività.

Art. 10 - Associazioni e volontariato

1. L'Università valorizza il contributo dei singoli a libere forme associative e di volontariato che concorrono al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 11 – Sede, federazioni e fondazioni

1. L'Università ha sede a Bari. Può istituire sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi

Regolamenti e da apposite convenzioni.

2. L'Università può federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione può avere luogo, altresì, tra l'Università ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

3. Può promuovere strutture interateneo, mediante accordi di programma con altri Atem

favorire il livello di integrazione.

4. Può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato per lo svolgimento i attiv all'attività didattica e alla ricerca, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigenti

Art. 12 - Internazionalizzazione e spazio europeo della ricerca Vdell'is zione

opeo della ricerca dell'istruzione 1. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio ç superiore e ne fa propri principi e strumenti.

2. In particolare, l'Università:

dieri e aderisce a reti e italiani e str - promuove la collaborazione con Università e Istituti consorzi internazionali;

e partecipa ai programmi diretti al component - sostiene la mobilità internazionale di tutte le si esi diversi. rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di

di studio e, a tal fine: promuove la percors privilegia la caratterizzazione internazi di riferimento, il riconoscimento delle spetto d mobilità studentesca, garantendo, nel la no divazione di corsi per l'apprendimento di una seconda esperienze formative internazionali; proove⊿ ne procedure, in sinergia con gli enti istituzionalmente lingua; si adopera per la ser zione i pri rammi di formazione da parte di studenti e studiosi di ogni competenti, per favorire l'ac sso ai ph Paese; promuove iniziative i sostegno adi stutenti stranieri; promuove l'attivazione di corsi di studio in altri Paesi paril conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei collaborazione con Atenei un'ottica integrata con Università straniere; rafforza le competenze curricula format she strumenti adeguati per favorire la diffusione internazionale delle linguistiche d proprio forma proprie attiv

Art. 13 - Attività culturali, sociali, ricreative e sportive

sità favolvace le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e ve la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport ario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 14 - Rendicontazione sociale, ambientale e di genere

1. L'Università si impegna ad una regolare attività di rendicontazione sociale, ambientale e di genere.

2. La tipologia e la periodicità dei documenti di rendicontazione sono stabilite dal Rettore all'inizio del proprio mandato, sentito il Senato Accademico. Nell'attività di rendicontazione l'Università si attiene ai principi e ai metodi codificati dagli organismi e dalle agenzie del settore di riconosciuta reputazione nazionale e internazionale.

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

Art. 15 - Statuto

- 1. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposta di modifica dello Statuto.

Possono, altresì, essere sottoposte proposta di modifica sottoscritte da almeno 1/5 del personale dipendente dell'Università.

- 3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- 4. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i Consigli di Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 16 - Autonomia regolamentare

- 1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamento previsti er gge ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento del trutture e si servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
- 2. l regolamenti in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Canato Accadonico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
- 3. Il Rettore e il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive denze, vviano le procedure di adozione e modifica dei regolamenti, secondo quanto statuto Regolamento nerale di Ateneo.

Art. 17 - Regolament generale di Areneo

- 1. Il Regolamento generale di Ateneo detta princoji e prome for damentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In parcolare il Fajolame.
- a) le modalità per l'elezione degli Organi di mi ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegione delle
- b) le norme relative alle metalità di la vocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
- c) i principi fondamentali nel rispetto de quali le singole strutture possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e il loro funzionamento;
- d) le procedure le modifica dei regolamenti:
- e) le modale di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione nel rispetto dei principi e criteri previsti del precontacto.
- f) norm per organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della dattica e ella rico a:
- 9, e forti e per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione e del Comitato unico di garti la per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsi dal presente Statuto.
- 2. Il Recolamento generale di Ateneo è adottato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, nonché il Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.
- 3. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono adottate secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 18 - Regolamento didattico di Ateneo

- 1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'ordinamento didattico dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio normativamente previsti.
- 2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.
- 3. Il Regolamento didattico di Ateneo é adottato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei

componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 19 - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

2. Il Regolamento é adottato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione,

sentito il Senato Accademico e i Consigli di Dipartimento ed é emanato con decreto del Rettore.

Art. 20 - Regolamento del Consiglio degli studenti

1. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti somo fissati in appropria

2. Il Regolamento é adottato dal Consiglio degli studenti, a maggioranza a del è so oposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Se ato Accademico. E' emanato con decreto del Rettore.

Art. 21 - Codice dei comportamenti

1. L'Università adotta un Codice dei comportamenti nel compità universitare, formata dal personale docente, tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'a eneo, allo opposti adminiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valo di libertà e sponsabilità, lealtà e collaborazione, fonte di ispirazione della ricerca scientifica e dell'il regnamento iniversitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di press

2. 11 Codice dei comportamenti è appre co dal Se to Acco, previo parere favorevole del Consiglio

di Amministrazione e parere del Consiglio egli se denti ed emanato con Decreto Rettorale.

22 Bollettino di Ateneo

1. Gli atti normativi e quella mministrativa li carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITO UL TONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

at. 23 - Principi contabili e schemi di bilancio

I princo con chili e gli schemi di bilancio dell'Università sono stabiliti dal Regolamento per mini azione, la manza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

Art. 24 - Autonomia gestionale dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono riconosciuti come centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Ad essi viene attribuito un *budget* autorizzatorio secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

TITOLO IV - ORGANI DI ATENEO

CAPO 1 - ORGANI DI GOVERNO

Art. 25 - Organi di governo

1. Sono Organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Rettore

- 1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
- 2. In particolare al Rettore spetta:
- a) rappresentare legalmente l'Università;
- b) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;
- d) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e di ogni altra attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto;
- e) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribita li dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali individua i oggetti esporabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
- f) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmo triennale il Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico;
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Applemico, il Brancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal Direttore Gerale;
- h) presentare i documenti di rendicontazione sociale, ambientale e genere della Conferenza di Ateneo;
- i) esercitare l'autorità disciplinare secondo le modalità e nei casi pre la legge
- j) proporre al Senato Accademico, previa istruttoria dell'Againe parante dei comportamenti, le sanzioni da irrogare in relazione alle violazioni del Codice dei comportamenti de no interesto di disciplinari;
- k) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi all'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvoca del libero foo, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
- l) emanare gli atti con rilevanza esterno ne non sono esperante attribuiti al Direttore Generale dalla normativa vigente, dal presente Statuto e ai regoamenti;
- m) sottoscrivere le convenzioni propria competenza;
- n) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sello stato dei servizi e sulle attività delle strutture didattiche e di ricerca;
- o) svolgere ogni altra funzi ne non espres mente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.
- 3. Il Rettore si avere un l'a-rettore viario, designato fra i professori di ruolo di 1 fascia a tempo pieno dell'Università per sos uirlo pascori assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.
- 4. In coso di ce sità e indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti am nistra vi di ampetenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, riferendo, per ratifica, l'Organ competente nella seduta immediatamente successiva.
- 5 Retre può, altresi, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui ope presta, comunque, responsabile.
- 6. Su oposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più conmissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
- 7. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di l fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, con un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.
- 8. L'elettorato attivo spetta:
- a) a tutti i professori di ruolo:
- b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;
- c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il

rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;

d) al personale tecnico-amministrativo e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e

l'elettorato attivo del corpo docente.

9. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

10. Il Rettore é nominato con decreto dei Ministro; dura in carica sei anni accademici e il mandato non è

rinnovabile.

Art. 27 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e cerifical elle a di didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione di altri Università e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento della listituzionia le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di pre rammazione trienni

b) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di prop la competto a, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;

c) può formulare proposte ai fini della formazione dei Biller de evisione;

- d) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli a cetti di pre ja previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo ell'Università
- e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori materia di idattica, di ricerca e di servizi agli studenti:
- f) formula al Consiglio di Amministi one par obbis e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica corri sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del pare relativo mmissioni paritetiche docenti-studenti;
- g) propone al Consiglio di Amministicione attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri di ricerca, ti fendo conto alle proposte formulate dalle strutture interessate;

h) esprime parere al Consiglia di Amministi zione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;

i) svolge funzioni predime ento e di occordo con i Dipartimenti e con le Scuole, sentito il Collegio dei Direttori di Direttori di Direttori de Presidenti de Scuole;

j) formula al ansiglio Amministrazione criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di:

I. posti di profesore e store ai Dipartimenti;

poste li pere nale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;

111. risoro finantorie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

V. be e di studio per i dottorati di ricerca;

- manziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
- k) forcula al Consiglio di Amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercata e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti e dei pareri delle Scuole;
- l) valuta, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, le richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti medesimi;
- m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi;

n) designa i componenti del Collegio di disciplina;

- o) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento;
- p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti attinenti la didattica e
- r) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

s) esprime parere sul Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

t) esprime parere sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:

u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice dei comportamenti e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina;

v) approva il Regolamento di funzionamento adottato dal Consiglio degli studenti, verificandone la legittimità e il merito nella forma della richiesta di riesame:

w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;

x) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;

y) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza;

z) approva i contratti e le convenzioni sostanzialmente difformi agli schemi-tipo e che non componenti a carico del Bilancio;

aa) propone, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al contro lettorale, un mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandati in caso di conferma del Rettore da parte del corpo elettorale il Senato Accademico decade. Progolamento generale il Ateneo disciplina le procedure elettorali:

bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento.

3. Il Senato Accademico esercita, altresi, tutte le altre attribuzione gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario del presente atuto e dalla normativa regolamentare.

4. 11 Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) dieci Direttori di Dipartimento, due prociasco a delle cinque macroaree sotto elencate, nonché un Direttore per i Dipartimenti delle sedi recentrati laddo actiti, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole, se undo odalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. In ogni caso, per le macroaree compara da pluraree scientifico-disciplinari, non può essere eletto più di un Direttore per area.

Per l'elezione della compo ente dei Direttori Dipartimento, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:

1. macroarea entificatecnological

Area Scienze natem the afformatiche

Area Scienz fisiche

Area Of Springer Charles

At 04 enze della terra

1. ma barea scienze biologiche, agrarie e veterinarie:

a 05 Scienze biologiche

Area 07 Scienze agrarie e veterinarie

III. macroarea 3 scienze mediche:

a 06 Scienze mediche

IV. macroarea 4 scienze umanistiche:

Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Area 14 Scienze politiche e sociali

V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:

Area 12 Scienze giuridiche

Area 13 Scienze economiche e statistiche:

c) un rappresentante per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

- Scienze matematiche e informatiche
- Scienze fisiche
- Scienze chimiche
- Scienze della terra

- Scienze biologiche
- Scienze mediche
- Scienze agrarie e veterinarie
- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Scienze giuridiche
- Scienze economiche e statistiche
- Scienze politiche e sociali.

l rappresentanti delle aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di due professori di l fascia, cinque professori di ll fascia e cinque ricercatori. I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di cui alla lett. c) devono optare per l'Area in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica didattica. Il Senato Accademico valuta tale congruità;

- d) cinque rappresentanti degli studenti;
- e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
- f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indetermina
- 5. Il Senato Accademico é convocato ordinariamente almeno una volta ognit que mesi la in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convoca a altresì, su vibiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.
- 6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici. I componenti qui alle lett. d) ed e) del comma 4 durano in carica due anni accademici. Tutti i componenti di immediatamente rieleggibili per una sola volta.
- 7. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, se la diritto di otto
- a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento di assenza el Rettore, lo presiede con diritto di voto:
- b) il Direttore Generale, che svolge le funzion di sereta verbalizante.

Art. 28 Constano di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministi zione es cita gzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa finanziaria e economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria dell'attività.
- 2. In particolare it con lio Amministatione:
- a) adotta il Pigolamero di Accademico, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico,
- b) esprimpar orevore Regolamento generale di Ateneo;
- c) orime prere vorevole sui regolamenti attinenti la didattica e la ricerca;
- delibera sul Re, lamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato A derio;
- e) a ova il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benes, re di chi lavora e contro le discriminazioni, previo parere del Senato Accademico;
- f) esprim parere favorevole sul Codice dei comportamenti;
- g) esprime parere favorevole sulle modifiche e la revisione dello Statuto;
- h) conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto;
- i) fornisce indirizzi al Direttore Generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;
- j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto consuntivo e il documento di programmazione triennale:
- k) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle finanze il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo;
- l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato Accademico;

- m) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri di ricerca proposte dal Senato Accademico;
- n) delibera, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, la costituzione
- di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresì, previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;
- o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato Accademico;
- p) delibera, su parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo regolamento;
- q) delibera sui criteri formulati dal Senato Accademico di ripartizione di:
 - 1. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti:
 - Il. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
 - III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca
 - IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
- V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e lei serviti comparti l'assegna, anche sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato Accadento, ai sensi ellatt. 27 lett. j):
 - 1. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
 - Il. posti di personale tecnico-amministrativo;
 - Ill. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse pi studio e assegni di ricerca;
 - IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
- V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle a didatti e e dei servizi connessi; s) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Sergio-Academico, la mesta a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-administrativa per personale della ricerca e della didattica;
- t) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipal menti;
- u) delibera, in relazione alle esigenze di ctichte di sicerca, privia valutazione da parte del Senato Accademico, sulle richieste motivate anzate di Dipartimenti dei Dipartimenti medesimi;
- v) determina, previo parere del maniglio del studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli struenti per la fina giamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe di compensi pettan all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
- w) definisce gli schemi-tipo ei contratti delle convenzioni, acquisito il parere del Senato Accademico;
- x) approva i contra de comportano oneri a carico del Bilancio;
- y) delibera la ordine stutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e lei din
- z) anbera su pro osta del Direttore Generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento personali tecnica amministrativo:
- a deliber, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti atti passive in cui è parte l'Università;
- bb) ad ta il proprio regolamento di funzionamento.
- 3. Il Cosiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.
- 4. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresi, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione é composto da:
- a) il Rettore, con funzioni di Presidente;
- b) due componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai cinque anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;
- c) quattro componenti nominati nell'ambito del personale docente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università, di cui un professore di 1 fascia, un professore di 1 fascia, un ricercatore a

tempo indeterminato ed un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;

d) due rappresentanti degli studenti.

- 7. 1 componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.
- 8. Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice dei comportamenti e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Università.
- In particolare, al momento della candidatura e per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti di cui al comma 6, lett. b) e c):

a) non devono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali;

- b) non devono ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Università da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;
- c) non devono ricoprire cariche in Consigli di Amministrazione di altre Università italiane;

d) non devono essere dirigenti dell'Università.

- 9. 1 componenti di cui al comma 6, lett. b), non devono avere con l'Università capporti di avoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non devono essere iscritti alla Università.
- 10. l'componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), sono individuati a quito di proculure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi band gli interessati presistano la propria candidatura corredata di curriculum scientifico-professionale.
- I bandi, pubblicati sul sito dell'Università e su quello del Minister dedono tra l'altro, i requisiti, le incompatibilità e i criteri di valutazione.

Prevedono, altresì, che il personale docente in regime a tempo dell'ito di regime a tempo pieno in caso di nomina.

- 11. I componenti di cui al comma 6, lett. b), sono in viduati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal Coordinatore del Nucleo di aluta preside de del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione de penessere di chi la contro le discriminazioni, dal Presidente dell'Autorità Garante dei comportamenti dall'A prità Garante degli studenti.
- 12. I componenti di cui al componenti di cui al componenti di cui al precedente comma in una resi di nomi tivi lezionata dal Senato Accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voti in misura di ppia di ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.
- 13. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accessorate agli effici pubbli.
- 14. 1 componenti di cui al con carica (t. b) e c), durano in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti e di solutora di durano in carica due anni solari. Tutti i componenti sono rinnovabili per una sola volta.
- 15 a caso di de denza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o più componenti si procede al movo de ando.
- In ca di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal professore di Naziano nel ruolo dell'Università e può compiere solo attività di ordinaria amministrazione.
- 17. Il consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordi pia, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
- 18. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto:
- a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
- b) il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO II - ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 29 - Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito a persone in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuate attraverso procedura selettiva, con la pubblicazione di appositi bandi.

L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico.

Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile una sola volta.

Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di qui scenza e di previdenza.

- 2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accadegico e el Condio di Amministrazione, ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
- 3. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Considerali Amministizione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale docente.
- 4. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della di attica e della ricero
- 5. Al Direttore Generale sono attribuiti i compiti e poteri, di cui allanormativa igente, ed in particolare, il Direttore Generale è responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati rgani d governo e in attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecr ministrativa de Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente Statu o dalla n many amentare, agli Organi di Governo, ai Dipartimenti e alle Scuole, nonché da complessi attività svolta dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad esci affici in relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne y nento.
- 6. Il Direttore Generale, sentito il Rettor, nomina dirigenti in che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 7. Il Consiglio di Amministrativo senti al Senato Accademico, con la maggioranza assoluta dei componenti, può revocare a ricipatamente l'herrico di Direttore Generale in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rile ante perficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obietti assegnati.

La revoca dell'in caso, disposta con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato

In caso di riscluzione aficipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono attribuite al dirigente vicano per una superiore a mesi sei.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

- 1. L'allegio dei revisori dei conti é l'Organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patriri piale dell'Università e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui:
 - a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico, in una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
 - b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) uno effettivo ed uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
- 3. Almeno due dei componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Nessuno dei componenti può appartenere ai ruoli dell'Ateneo, né avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso.

Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice dei comportamenti dell'Ateneo.

- 4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
- 5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 31 - Nucleo di Valutazione

- 1. Il Nucleo di Valutazione dell'Università è preposto alla valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca.
- 2. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui alla vigente normativa relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 3. L'Università assicura al Nucleo l'autonomía operativa, il diritto di accesso ai dati e alle necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a utela riservatezza.
- 4. Il Nucleo è composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta de Accademe e da un le di Ate rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento ger ata esp**eri**enza di Gli otto esperti devono avere elevate competenze scientifiche e organi etive e/o p eno cinque dei valutazione ed il loro curriculum è reso pubblico nel sito interp dell'Università. A Nucleo ge, fra questi ultimi, il componenti del Nucleo devono essere esterni all'Università. Il Coordinatore, che coordina i lavori e convoca le riunioni.
- novati. 11 rappresentante l componenti del Nucleo durano in carica cinque anni sono essere ri degli studenti dura in carica due anni, rinnovabili per i mministrazio
- L'eventuale compenso é determinato dal Consiglio di ogrammazione triennale della ricerca cumenti di i 5. Ai fini della valutazione, il Nucleo tiene conte dei i pareri formulati dalle commissioni ani caso. e della didattica delle strutture dipartime in didattica, dei relativi servizi di supporto paritetiche docenti-studenti. Limitatame te alla va tazioi. sitarie destinate a servizi agli studenti, il Nucleo tiene nonché della corretta gestione delle risc uni ilic degli studenti. da statture di ricerca universitarie o esterne. conto, altresì, delle indicazioni ansight
- Il Nucleo può avvalersi di ing gini svolt

Art. 32 Collegio dei Orettori di Dipartimento e Presidenti di Scuole

- ento e Presidenti di Scuole è costituito dai Direttori di tutti i bri di 1. 11 Collegia denti di tutte le Scuole dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; dai Pre Dipartiment iversitario il cui Direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del di Di del Direttore.
- o norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un 11 Colleg ento, con unzioni istruttorie, composto da cinque Direttori, uno per ogni macroarea, da due nti di Scuola ed un Coordinatore.

sono far parte del Coordinamento i Direttori di Dipartimento eletti nel Senato Accademico.

- a) esprime i pareri richiesti dagli Organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle
- b) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca e per la didattica;
- c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti e delle Scuole, delle procedure amministrative previste dai Regolamenti dell'Università;
- d) formula proposte ed esprime pareri sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole e, in particolare, sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di ripartizione di risorse umane e finanziarie;
- e) elegge i Direttori di Dipartimento componenti il Senato Accademico;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 4. Il Collegio é convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 33 - Conferenza di Ateneo

- 1. Il Rettore indice, almeno annualmente, la Conferenza di Ateneo, al fine di incrementare i momenti di confronto all'interno della comunità universitaria, nonché tra l'Università e i principali soggetti della comunità territoriale di riferimento.
- 2. In particolare, nella Conferenza di Ateneo:
 - a) il Rettore presenta i documenti di rendicontazione sociale, ambientale e di genere;
 - b) sono presentate le linee guida di indirizzo e di programmazione dell'Università.
- 3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di Ateneo sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 34 - Consiglio degli studenti

- 1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e si gi suzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti anche il conficci degli organi centrali.
- 2. In particolare, il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:
- a) il documento di programmazione triennale:
- b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione dio tica, i savizi agli studenti e le politiche di diritto allo studio, placement e orientamenti
- c) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni i spesa i servizi agli studenti e miglioramento della didattica;
- d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamento di attività digattica;
- e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli (udenti;
- f) gli interventi di attuazione del diritto allo studio un ersitario;
- g) l'offerta formativa di Ateneo;
- h) il Codice dei comportamenti di Ateneo,
- 3. Il Consiglio degli studenti, a maggio nza assolita del propone forme di consultazione della componente studentesca, secondo modali indice dal Regolamento generale di Ateneo.
- Il Consiglio degli studenti assicutate totale parenza e pubblicità delle decisioni assunte.
- 4. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio egolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività famative auto estite.
- 5. Il Consiglio degli studeri formula pro este in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studeri.
- L'Organo destinatario di ali pri ste enuto a discuterle entro 90 giorni.
- 6. Il Consigna degli straenti è composto da:
- a) i rangasenta ti egli seu eletti nel Senato Accademico;
- b) appresentant degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- rappre ntante egli studenti eletto nel Nucleo di Valutazione:
- a rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;
- e) Representanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario;
- f) una presentanza degli studenti eletta nelle Scuole e/o Dipartimenti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
- 7. Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio degli studenti, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 35 - Consulta degli specializzandi

- 1. E' istituita la Consulta degli specializzandi, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
- Art. 36. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

- 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.
- 2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:
- a) promuovere parità e pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Università proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;
- b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità;
- c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche tramite attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
- d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psico l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
- 3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consulti monitorad
- Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai compatti lettivi, at buite ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del
- tirne l'effettiva 4. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazione necessarie a gai operatività.
- Amministrazione, previo 5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento, che è approvato da parere del Senato Accademico.
- 6. 11 Comitato, costituito con atto del Direttore General
- lacali maggiormente rappresentative a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni si dell'Ateneo, in possesso di adeguate conoscenza ed estarienze nelle aterie di competenza del Comitato;
- dividuation procedura elettorale, pari a quello b) un numero di rappresentanti dell'amm sesso di degua. oscenze ed esperienze nelle materie di complessivo di cui alla lett. a), in p nigendi è individuato in modo da assicurare una competenza del Comitato; il numero degli doce tecnico-amministrativo; rappresentanza paritaria del persone
- denti, un dei arttorandi ed uno degli specializzandi. c) due rappresentanti degli s
- ettanti compenenti upplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o Il Comitato è formato da al impedimento dei titolari.
- inti del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento. dei compo Le modalità di in zior
- modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Comitato h omposi one b
- suo interno un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al 7. 11 Comitate elegge
- ntan degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie omitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del Plavoro.
- aponenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola appresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.

Art. 37 - Autorità Garante degli studenti

- 1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, anche secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, è istituita l'Autorità Garante degli studenti con il compito di:
- a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università. Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi all'Autorità Garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti;
- b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e dei tempo libero;

- c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio dei Consiglio degli studenti e dei Senato Accademico;
- d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
- e) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti dell'Autorità Garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 38 - Autorità Garante dei comportamenti

- 1. E' istituita l'Autorità Garante dei comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice dei comportamenti nella comunità universitaria.
- 2. In particolare, l'Autorità Garante dei comportamenti svolge l'attività istruttoria relativa alle loi coni del codice che non integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal codic comportamenti.

Al termine dell'istruttoria, l'Autorità Garante dei comportamenti trasmette un lazione contrnente le connesse risultanze al Rettore, il quale provvede a formulare al Senato Accadizico la proposta di irrogazione della relativa sanzione.

- 3. L'Autorità Garante dei comportamenti è composta da tre profess, ordinari, con anzi, ità in tale ruolo di almeno dieci anni, scelti dal Senato Accademico, con la maggiori za dei pratti, fra una rosa di nove nominativi proposta dal Rettore, tra docenti di documentata qualifica e scientifica che, nel corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza pratti conosciuta indirendenza di giudizio.
- Il Presidente è individuato tra i componenti dell'Autori Garante di componenti, nella prima seduta.
- 4. L'Autorità Garante dei comportamenti è nominata con Decreto dettorale per tre anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

39 - Cologio di Cama

- 1. E' istituito il Collegio di discondi con cente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di prima, seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento.
- 2. Il Collegio è composto de tre professo, di pri pra fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti e ettivi, e da un componente supplente per ciascuna fascia, tutti in regime d'imperate emparate professo.
- 3. Il Collegio Costitui con un cata di Rettore su designazione del Senato Accademico dei componenti di cui al con la 2.

La designazion avocne ma prosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria.

- 4. college dure in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente ridesignabili.
- Collegio Legge in componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente.
- In caso assenza impedimento di uno o più componenti effettivi al momento di avvio del procesimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla forgulazione del parere.
- 5. Il pro dimento disciplinare è avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare.
- 6. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.
- 7. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
- Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che può farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.

- 8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al comma 6, deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.
- 9. Ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga entro centoottanta giorni dalla data di trasmissione del parere del Collegio, il procedimento si estingue.
- 10. Ove il Collegio o il Consiglio di Amministrazione siano in fase di costituzione il termine è sospeso fino alla loro regolare costituzione.
- 11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della l. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio.
- Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.

TITOLO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA SCIENTIFICA

Art. 40 - Principi Generali

- 1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni docente alcuale l'Habaysità assicura l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo sveti canto de pricerca scientifica.
- 2. L'Università provvede a far conoscere i risultati delle proprie attività scient ca rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto cala legislaze de il mattra di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con riggetti pubblici e privati.
- 3. Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della popi attività di segnamento.
- 4. L'Università, nel rispetto del present Statuto della va regolamentare, garantisce autonomia alle strutture attraverso le quali organizza propria attività di ricerca, di insegnamento e formazione.
- 5. Le strutture, in conformità alle mative golamentare, garantiscono la promozione, il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, il ouon ante mento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.

CAPO 1 - TDINAMENTO DELLA DIDATTICA

Art. 41 - Titoli di studio

- 1 onive ità e ga, anche attraverso formazione a distanza e modalità *e-learning*, l'attività didattica necessaria conse rimento dei seguenti titoli: laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, si rializzione, dot orato di ricerca, secondo gli ordinamenti degli studi determinati nel Regolamento dida co di Ateneo e quanto stabilito dai Regolamenti dei Corsi di studio per gli aspetti organizzativi, nel rispetti della normativa comunitaria e nazionale di rispettivo riferimento.
- 2. L'attro à didattica relativa al Dottorato di ricerca è regolata dal successivo art. 43.
- 3. Nella programmazione dell'offerta formativa, l'Università tende alla razionalizzazione dei Corsi di studio, promuovendo sinergie con le Istituzioni universitarie del sistema federativo, nell'ambito degli indirizzi del Comitato Regionale Universitario.
- 4. L'Università, nell'intento di contribuire con l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, persegue la collaborazione con le istituzioni locali, il mondo del lavoro e delle professioni e istituisce tavoli di consultazione permanente.
- 5. L'Università può costituire, anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie italiane e/o straniere e con il supporto di altri soggetti pubblici e/o privati, sedi didattiche e/o attivare corsi all'estero, nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano e delle leggi italiane, nonché di quelli del Paese ospitante.

Art. 42 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

- 1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, promuove ed attua in collaborazione con gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, servizi didattici integrativi rivolti ai docenti ed agli studenti dei detti istituti, al fine di far acquisire conoscenze e competenze finalizzate ad una scelta consapevole del percorso di studio e professionale e contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione.
- 2. L'Università organizza, altresì, corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.
- 3. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, di organizzare:
- a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- b) corsi di perfezionamento post-laurea;
- c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
- d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati autonomi collaborazione con le Regioni;
- e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
- 4. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui ai committe e 3 del promite articolo
- 5. Le attività di cui al precedente comma 3 possono essere intrappe e anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitazioni internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni a titolo oneroso.
- 6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al presenta comma 3 sono dottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta e previo parere del Senza Accadema. Il terime modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle competenti struttue, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.
- 7. L'Università favorisce, anche attraverso posti inaliamenti comendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli cudenti, i svorg scondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento approvato dal Servito Academico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza.

An 43 Opttorato di ricerca

- 1. Il Dottorato di nice a è i alizzato al conseguimento di una elevata specializzazione nel campo della ricerca, fornerto le con petenze pecas ne per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione scientifica in ambito si pubblico che privato.
- L'Università province a discussivare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato con pposi regi amento.
- Ogni corsi di Det prato prevede, oltre all'attività di ricerca, anche un adeguato programma formativo.
- terme dei cor di Dottorato, l'Università rilascia il titolo di dottore di ricerca.
- 4. Il actore istituisce con proprio provvedimento i corsi di Dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Diparte ento interessati e previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per gli actiti di propria competenza.
- 5. L'Università può istituire corsi di dottorato anche in forma consortile con altre Università italiane o straniere o in forma convenzionata con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e con documentata attività di ricerca, nonché di personale, di strutture e di attrezzature idonei. L'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'istituzione di dottorati di ricerca di particolare interesse territoriale. Gli accordi di cooperazione fra Università possono prevedere le modalità per il mutuo riconoscimento del titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato.
- 6. L'Università stipula accordi bilaterali con università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Bari e di un docente dell'università partecipante. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo. Gli accordi bilaterali comportano l'impegno delle parti a conferire il titolo di dottore di ricerca per la stessa tesi.

- 7. l Corsi di Dottorato di ricerca si svolgono all'interno di uno o più Dipartimenti sotto la responsabilità di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e da ricercatori anche di Enti di ricerca, se previsto da atti convenzionali. Le competenze del Collegio e la nomina del coordinatore sono disciplinate secondo modalità previste dal regolamento.
- 8. Possono far parte del Collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e straniere.
- 9. Il corso di dottorato ha sede amministrativa in uno dei Dipartimenti ove viene svolta l'attività scientifica del dottorato.
- 10. L'Università può prevedere l'attivazione di una o più Scuole di Dottorato. La Scuola di Dottorato coordina i Corsi di Dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati. Cura inoltre l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.
- 11. Le Scuole di dottorato sono istituite anche in consorzio tra più sedi universitarie eventualmente insistenti sullo stesso bacino territoriale.
- 12. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato è disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 44 - Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione, nelle tipologie previste dalla normativa in materia di formazione specialistica, sono istituite con provvedimento del Rettore. Il Servio Accademico approva la proposta avanzata dalla/e struttura/e didattica/he interessata/e, previo parele del Comulio di Amministrazione per gli aspetti di competenza.

2. Le modalità di funzionamento delle Scuole di speciali della previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea sono contenute, per quanto non etale de legge, nel Regolamento

generale di Ateneo e nel regolamento delle singole Scalle di special azione.

3. Sono Organi della Scuola di specializzazione il Direttre e il Considio.

- 4. 1 regolamenti delle Scuole di speciali cazioni so emanato dal Rettore, su delibera del Senato Accademico.
- 5. I regolamenti didattici delle Scuole di peci zazione disciplinano i relativi ordinamenti nel rispetto delle normative vigenti per le di scipologia al Scuole.

Ar 45 - Master

- 1. 1 Master universe son attivati se undo norme e procedure disciplinate da apposito regolamento approvato dal enato A cadema procedure favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore.
- 2. 1 cersi di cari una sitario di primo e di secondo livello possono essere attivati anche in collograzione con enti esterni, pubblici o privati, ivi comprese altre università, sulla base di apposite invenzione e in ricondenza a specifiche esigenze di qualificazione e di alta professionalità nei settori di propiere.
- 3. Envenzioni fra Università possono prevedere le modalità per il mutuo riconoscimento del Master.
- 4. Pel scedere ai Master di primo livello, è necessario aver conseguito il titolo di Laurea.

Per acce re ai Master di secondo livello, è necessario aver conseguito il titolo di Laurea magistrale.

- 5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli necessari per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di master universitario è di un anno accademico.
- 6. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario è deliberata dalla/e struttura/e didattiche competenti e deve essere specificamente finalizzata a rispondere a necessità formative presenti sul territorio nazionale. A tale scopo l'offerta formativa deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e consentire il periodico adeguamento al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 46 - Tutorato

1. Per ciascun Corso di studio deve essere assicurato un servizio di tutorato finalizzato a:

- a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
- b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;
- c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.
- 2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore può adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.

Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato è compito istituzionale dei docenti che svolgono compiti didattici ufficiali.

Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Constitudio.

4. Le modalità attuative dei servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Attache dal Regolamento per il tutorato.

Art. 47 - Collaborazioni

- 1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università produove ogni forma collaborazione con Università italiane e straniere, ed in particolare con quelle lla Union Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti e personale tecnico-amministi e valorizzando le esperienze internazionali.
- 2. In particolare, l'Università promuove attività didattico-formative sville patre con Università e istituzioni straniere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti di nultipli.
- 3. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorti ogni utile illaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare, favorisce lo svolgimento li tracini pratice e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua stranieri. Promuovi il finali mento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di do trato che riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la compania di personale universitario.
- 4. L'Università assicura, secondo le ma alità tabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e de relativazione e

CAPO III ORGANIZZAZIONI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA DIDATTICA

Art. 48 - Strutture

- 1. Ipartimente ano le strutture cui è demandata l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca rentifica didatti
- 2 Diprementi possono proporre la costituzione di Scuole per l'organizzazione e il coordinamento delle atti cormative.
- 3. I De rtimenti possono costituire Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca nonché Centri di Ecceller de Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

Art. 49 - Dipartimento

- 1. L'Università si articola in Dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonché al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
- 2. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.
- E' possibile derogare a tale limite per i Dipartimenti delle sedi decentrate.

l professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento.

3. L'attivazione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Consiglio di

Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.

4. La mobilità dei docenti tra Dipartimenti è disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.

5. ll Dipartimento è disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di

sotto dei limiti di legge.

6. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni costituite in differenti Dipartimenti possono cooperare per finalità di ricerca e per lo svolgimento di attività di servizio rivolte anche a esterno, previo apposito accordo tra i Dipartimenti interessati.

Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. Le modalità di costituzione sono de nite dal Representa

generale di Ateneo.

- Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite de suo Dirette, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Attacce e dei terz
- 7. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme estando l'autonome di ogni singolo docente e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziament per la ricera, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.
- 8. Il Dipartimento organizza e gestisce autonomamento a cità didattiche di corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico quando a soddisfa equiti dessari di docenza, ai sensi della normativa vigente. In tal caso cumula le funzioni di cui all'art. 3, comma 7.
- Il Dipartimento, eventualmente con il coordinamento di una Scolla, organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea gisto e surea ma strale a ciclo unico, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di erfeziona ento.

9. In particolare il Dipartimento:

- a) organizza le attività di ricerca de respondire della gestione amministrativa dei relativi programmi;
- b) organizza le attività di consulenza en rice e su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale esponsabile;
- c) compatibilmente con le isorse finanz rie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e trienna di puisit il parere di la/e Scuola/e cui eventualmente afferisce e tenuto conto delle esigenze delle ricerca, ormula la sato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di ricima e di econda fascia e dei ricercatori:
 - 1. rishieste vi pos organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti;

riche te deficercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;

- previo prere l'Ila/e Scuola/e cui eventualmente afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di presson di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;
- e) Recula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con vio favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;
- f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;
- g) può formulare proposte ed esprimere parere, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio;
- h) delibera, previo parere della Scuola, sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;
- i) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
- 10. Il Dipartimento avanza al Consiglio di Amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al conseguimento dei propri obiettivi.

- 11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
- 12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli studi, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei Corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.
- 13. Il Dipartimento provvede, altresì, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.
- 14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti.
- 15. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso è assegnato personale tecnico-amministrativo attività di ricerca e di didattica previste.
- 16. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazi amministrativo che in attuazione delle direttive degli Organi di governo del Dipartirento, col Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

Art. 50 - Organi del Dipartimento

- 1. Sono Organi del Dipartimento:
- a) il Consiglio:
- b) il Direttore:
- c) la Giunta.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
- a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori efferer al Dipartime
- b) da una rappresentanza del personale **x**on inferiore a quattro unità e non istrativo superiore al 10% dei componenti dell'Organo;
- c) da una rappresentanza dei dottorandi.
- d) da una rappresentanza de studen fimitatamente dell'attività didattica, pari al 5% dei capone ti dell'Organo. limitatamente alle questioni relative all'organizzazione
- nze cui alle lett. b), c) e d), sono stabilite dai regolamenti di 1 criteri di determinazione delle rapprese ciascun Dipartimento; le ma alità per la la per la per la la per la la per la la per la per la la per la per
- Il segretario amprili allo la consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verlezzante
- 3. Il Consiglie di Diparmento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.
 4. Il Dipartore del Dipartimento, sees de modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di rue a tempo pi o afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto Rettorale.
- elettorato attivo etta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonche ai prese canti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento.
- ore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
- 5. Il Tettore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione ttive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri Organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 6. Il Direttore designa un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate.
- 7. La Giunta è composta dal Direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, di cui massimo tre per ciascuna componente e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Per le questioni relative all'attività didattica e ai servizi agli studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
- Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta.
- La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal

Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

8. Il Dipartimento che gestisce e organizza autonomamente le attività didattiche dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, costituisce la Commissione paritetica docenti-studenti. Alla Commissione paritetica docenti-studenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 53, commi 8, 9 e 10.

Art. 51 - Dipartimenti interuniversitari

- 1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
- 2. Ai Dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i Dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Università firmatarie della convenzione.
- 3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Università firmatarie della conte ione.
- 4.]l Direttore del Dipartimento interuniversitario è eletto tra i professori di ruo a tempo ieno del

Dipartimento.

Il Direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi cui il Direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli di Università il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Università. Il sostituto, in tal appresi ta il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato Accademico, e nelle sedi dell'anno cià.

Art. 52 - Co di studio

- 1. Il Regolamento didattico di Ateneo indivenda i e si la tudio attrati presso l'Università; a ciascun Corso di studio corrisponde un curriculum diretto a conseguito di un titolo di studio legalmente riconosciuto, all'interno di una determina. Classi di Laurea, Laurea magistrale e a ciclo unico.
- 2. Sono Organi dei Corsi di studi
 - a) il Coordinatore del Cono di studi
 - b) il Consiglio di Corso studio o il ansigna di classe/interclasse;
 - c) la Giunta.
- 3. Il Coordinator priede convoca l'Consiglio di corso/classe/interclasse e la Giunta; è eletto dal Consiglio, tra professi di ra propieno componenti il Consiglio, secondo modalità stabilite dal Regolamenta tenerale il Ateneo; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
- Il Cordin, pre scromponente di diritto del Consiglio della Scuola cui il Corso di studio/classe/interclasse rtiene, na limiti il quanto disposto dall'art. 53, comma 6.
- 4 l Consiglio di Cosso di studio si costituisce solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di interclasse.
- 5. 11 consiglio è composto:
- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel Corso;
- b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un Corso ufficiale;
- c) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo.
- 6. Ciascun docente è titolare dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli Organi di cui al comma 2, lett. a) e c) e concorre alla determinazione del numero legale nel Consiglio di Corso di studio per il quale opta. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalità si applicano ai professori a contratto e agli studenti.
- 7. Il Consiglio formula proposte relative al piano di studi e all'organizzazione delle attività connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attività formative del Corso di studio/classe/interclasse e di tutte le attività ad esse correlate.

- 8. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
- 9. La Giunta:
- a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
- b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri Corsi universitari;
- c) formula alla Scuola proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attività didattiche;
- d) formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici objettivi formativi programmati:
- e) esercita le altre attività definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.

Art. 53 - Scuole

- 1. Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività forma raccordo tra due o più Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestiona supportd formativa di riferimento.
- 2. Le Scuole sono attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su pposta Senato Accademico che deve tenere conto delle proposte formulate da Dipartina

La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione dei Corsi di dio di pertinenza di

- Il Dipartimento può chiedere l'attivazione di una sola Scuola e pi o aderia un'altra Scuola, secondo modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo.
- 3. La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartina essati a contribiire, anche in termini di personale, alla gestione delle attività formative di perti nza della
- 4. Sono Organi della Scuola:
- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Commissione paritetica docenti-ste
- 5. Il Presidente è eletto dai componenti alio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, secondo The dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili
- 6. Il Consiglio della Scuola costituito:
- a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;
- ki pengni Diparanento afferente alla Scuola, scelti, uno per ogni categoria, tra i b) da almeno tre do rappresentanti ei doce interior Dipartimento; i nella
- oordin ori di Corso di studio/classe/interclasse di pertinenza della Scuola e, laddove il c) da tutti Dipartimento di citorga op, no, anche dai Coordinatori delle Scuole di dottorato; di una opre ntanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo.
- numero ei componenti di cui alle lett. b) e c) non deve essere superiore al 10% del totale dei uponenti di tutti consigli dei Dipartimenti afferenti.

so in cui tale percentuale venga superata, ciascun Dipartimento procederà ad una selezione tra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse.

Alle riuneni del Consiglio della Scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola.

- 7. Il Consiglio della Scuola:
- a) svolge funzioni di coordinamento tra Corso di studio, di classe e interclasse;
- b) può formulare proposte ed esprimere parere al Senato Accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
- c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato:
- d) predispone e propone al Senato Accademico il piano dell'offerta formativa e ne assicura l'attuazione;
- e) propone al Senato Accademico il Manifesto annuale degli studi;

f) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame;

g) formula a Dipartimenti non afferenti:

1. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti;

II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei Corsi di

studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola;

- h) esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico;
- i) esprime parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;

j) organizza le attività di orientamento e di tutorato;

k) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;

- l) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo dell'avoro
- m) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'avazione i strativi studio;
- n) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnati ne di spati mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimenta delle attività lidattiche.

o) coordina gli spazi e i tempi dell'attività didattica (orario, aule,...);

p) coordina le attività collaterali all'attività didattica principale (cale dario estatesi,...);

q) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività.

r) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dalle dal Regolame to didattico di Ateneo e

dagli altri regolamenti.

nte della Scuola, o suo delegato, e da 8. La Commissione paritetica docenti-studenti è compesta dal Presid signati dai Consigli dei Corsi di un numero pari di docenti e rappresentanti de studenti medesimi Consigli dei di Corso studio/classe/interclasse interessati, mento generale di Ateneo in modo da ra stabil studio/classe/interclasse, secondo mod nel an rappresentante degli studenti per ciascun Corso di garantire la presenza di almeno un do studio/classe/interclasse interes

9. La Commissione paritetica da il compo di

- a) monitorare l'offerta formativa e de monalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei serviza gli studenti;
- b) formulare per l'individua one di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica ai servizi agli si denti
- c) forme de pare falla Scuola sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Cori di studio di artico di studio.
- 10 a Co missone paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente leggibili er una la volta.

Art. 54 - Facoltà/Scuola di Medicina

- 1. La loltà/Scuola di Medicina è la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Facoltà/Scuola di Medicina mantiene i rapporti con il SSN e SSR al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.
- 2. La Facoltà/Scuola di Medicina coordina le attività formative relative ai Corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze delle attività motorie e sportive e dei Corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonché delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

- 3. L'istituzione e la partecipazione alla Facoltà/Scuola di Medicina impegna i Dipartimenti interessati a contribuire, anche in termini di personale, alla gestione delle attività formative, nonché assistenziali, in linea con quanto previsto dal Protocollo d'intesa Università-Regione Puglia.
- 4. Sono Organi della Facoltà/Scuola:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
- 5. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di 1 fascia dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.
- 6. Il Consiglio della Facoltà/Scuola è costituito:
 - a) dai Direttori dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola;
 - b) dai Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata attivati nella Aziendo ospedaliera universitaria di riferimento;
 - c) dai Coordinatori della Classe di Medicina e chirurgia e della Classe di Odontoiatrice protesi deni
 - d) da una rappresentanza eletta tra i Coordinatori della Classe di Scienze die attività morie sportive e delle Classi/Interclassi delle Professioni sanitarie;
 - e) da una rappresentanza di professori e ricercatori eletta tra i componenti delle Giorte dei Dipartimenti che costituiscono la Facoltà/Scuola; di tale rappresentanza, 1/3 deve composta da ricercatori;
 - f) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei compone dell'Organo.
- Il numero dei componenti di cui alle lettere b), c), d), e), non delle essere sul riore al 10% del numero totale dei componenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti che di scorre la Facoltà/Scuola e le procedure elettorali dei medesimi componenti sono disciplata la Regolamento Facoltà/Scuola.
- 7. Ai riunioni del Consiglio di Facoltà/Scuola partecipa con voto consulta il propresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Di artimenti che costituiscono la Facoltà/Scuola.
- 8. Il Consiglio della Facoltà/Scuola, oltre ai commiti pre esti dall'art. , comma 7:
- a) pianifica la programmazione e la gesti de de Corse di studio de essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, anche sulla base delle disposioni nazionali e le consenti di studio de essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, anche sulla base delle disposioni nazionali e le consenti di studio de essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, anche sulla base delle disposioni nazionali e le consenti di studio de essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate.
- b) predispone, sulla base delle proposte i mulato dai Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegna, inti di settori scientifico-disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti alternti. Dipartimenti dell'Università e per quelli che prevedono la docenza del personale del Sivizio Sanita. Nazionale:
- c) esprime parere in ordine lla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio Sanitario Nazionale e in ordine lle ne essità assistazziali e di tirocinio connesse all'attività didattica;
- d) sovrintende alla vali izione della alità dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli dei lo sve amento delle attività connesse con l'assistenza;
- e) coordina le ici ste a Dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di rice atore di professore, elaborata sulla base delle necessità didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali; risorse mane, logistiche e tecnologiche attribuite per le funzioni di propria competenza.
- 9 n particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapitali Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, la Facoltà/Scuola:
- a) d'in sa con l'Ateneo e sentiti i Dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni influiscono sulle attività didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attività di assistenza;
- b) esprime, ai competenti Organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della Salute regionale e della programmazione regionale, affinché vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle Scuole di specializzazione;
- c) cura e gestisce, in stretta collaborazione con i Dipartimenti afferenti, i rapporti con l'Ordine del Medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio.
- 10. Per le attività didattiche, ferme restando le competenze che la legge attribuisce ai Dipartimenti, la Facoltà/Scuola si organizza in classi o interclassi di Corsi di studio.
- 11. Per ogni classe e interclasse è eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di Facoltà, un Coordinatore di classe/interclasse.

- Il Coordinatore di classe/interclasse, secondo modalità determinate dal Regolamento di Facoltà/Scuola:
- a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i Dipartimenti;
- b) propone alla Facoltà/Scuola la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di studio della Classe/Interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;
- c) propone alla Facoltà/Scuola il piano degli studi;
- d) designa, nella Classe/interclasse in cui siano attivati più Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i Corso/i di studio, che, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà/Scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attività didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a più Corsi di studio della Classe/Interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo Corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attività didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al Coordinatore di Classe/Interclasse.
- 12. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Facoltà/Scuola, o suo delegato e da un numero pari di docenti designati dal Consiglio di Facoltà/Scuola, tra L afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, di udenti iscritti agli stessi Corsi di studio. La Commissione è composta da 2 docenti e da 2 studenti pe Medicina e chirurgia e da un docente e da uno studente per ciascuno dei Corsi di adio in Od oni sanitar da uno protesi dentaria, in Scienze motorie, e per ogni Classe/Interclasse delle pr specializzando e un docente per ciascuna delle tre aree delle Specializzazioni medica (Area Ma Chirurgica, Area dei Servizi).
- 13. La Commissione paritetica, oltre ai compiti di cui all"art. 53, ç ima 9, formula pa ormativi programmati. coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli spe ici obiet

Centri di eccellenza Art. 55 - Centri Interdipartimentali di ricerca. Centri rsitari di ricerg

- gionale, connesse a progetti di durata le e/o intern 1. Per attività di ricerca, di particolare rilevanza nazio Università, possono essere costituiti imenti o pi pluriennale che coinvolgano competenze di più Dip eccellenza, che costituiscano valore Centri. Centri interdipartimentali o interuniversit aggiunto per l'Università.
- un Centro di ricerca interdipartimentale, proposta dai 2. L'attivazione, la modifica e la disatti ione no di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. Dipartimenti interessati, è delibera lal Co
- sson essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca 1 Centri interdipartimentali, ricerca nova le, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun connesse a progetti di dura triennale, docente può aderire a non v ù di due Cen

di ricerca: partiment Sono Organi del nte

- a) il Consiglig
- b) il Coordin
- enti aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza dello Il Considio è
- to dai componenti il Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno aderenti. Dura Coordina rica et la durait del Centro ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
- nne del triennio, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte ed eventuale di rinnovo. In mancanza di relazione e di istanza di rinnovo, trascorsi sei mesi dal termine fissato, il isattivato.
- La gestione dei fondi di pertinenza del Centro, per la conduzione delle attività di ricerca, è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore, secondo modalità stabilite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
- 3. 1 Centri interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate.
- 4. Partecipano all'attività dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.
- 5. Possono essere costituiti Centri di eccellenza per attività di ricerca, in un determinato ambito tematico, con gli objettivi previsti dalla vigente normativa in materia.
- 6. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO VII - STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Art. 56 - Sistema informativo di Ateneo

- 1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il Sistema informativo dell'Università.
- 2. La realizzazione di tale sistema è affidata ad un apposito Centro di servizio, cui sono attribuiti gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 57 - Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione interessano più Dipartimenti, possono essere costituiti Centri interdipartimentali di s settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.

La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, vesta dei Dinartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modelità fissate nel Revolumento generale di Ateneo.

2. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Universiti nel suo complesso che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di

La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Ammi evio parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità previsti dal Ref Mante do generale di 🛭

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresi, j egolamenti di t nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.

4. E' consentita, altresì, la costituzione di Centri di si vizio tra l'Un ersità e altri Istituti universitari, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi kno

Art. 58 istema Bibliotecario di Ateneo

- 1. È istituito il Sistema Bil otecario Ateneo preposto alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e fruizione del patrimonio billiotecario e ocumentale dell'Università ed al più ampio accesso alle risorse informative online. In pare colare il Sistema Bibliotecario di Ateneo garantisce la razionalizzazione e l'efficacia dei sergia i a l'avorire e pronuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la diffusione della conosce da, quali servizi anai per la ricerca, la c per la più gen vale zzazione del patrimonio culturale. 2. Il Sietema diblioccano del patrimonio culturale. per la ricerca, la didattica e la valutazione dell'Università, nonché
- teneo è costituito dall'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di go aggregat ya poli bibliotecari.
- Al Sisteme Biblion cario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed una Zentrale compiti di coordinamento delle biblioteche e di organizzazione dei servizi cari centralizzati.
- anizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità di dei servizi bibliotecari e di attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 59 - Sistema Museale di Ateneo

- 1. L'Università istituisce un Sistema Museale di Ateneo che coordina le attività dei musei, delle Collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio.
- Il Sistema museale ne coordina la conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l'educazione culturale e scientifica.
- 2. L'Università garantisce la tutela e l'arricchimento del patrimonio museale e promuove, anche in collaborazione con altre Istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.
- 3. Il funzionamento del Sistema museale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 60 - Aziende

1. Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Aziende, nonché di altre strutture di rilevante interesse comune.

Art. 61 - Sistema archivistico di Ateneo

- 1. L'Università tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilità e fruizione.
- 2. 11 Sistema archivistico di Ateneo è costituito dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico.
- 3. Il Sistema archivistico di Ateneo persegue la finalità di promuovere, sviluppare e valorizza te, forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, conservazione e tutela dei docume ti più dall'Università nell'esercizio delle proprie funzioni anche a supporto delle attività se de dagli oli arca dalle strutture dell'Università medesima.
- 4. L'Università promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario.
- 5. Le modalità organizzative e funzionali del Sistema archivistico a Ateneo sono del ite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII - RAPPORTE STERNO

Art. 62 - Contrata e convenzio

- 1. L'Università, nei limiti e secondo le pre dure lisca inate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire resporti di perca o mazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso con etti a convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituato di delle culture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività syste.
- 2. Una quota dei finanzi menti provenenti convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scie tifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalita il lite el Regolama to per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 63 - Agenzia per i rapporti con l'esterno

- 1. Lo sco di rimuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati è istituita l'Agenzia per i oporti co l'ester
- 2. Age .a:
- a) De Juove la diffusione delle informazioni relative alle attività scientifiche e alle connesse competenze;
- b) incertiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'ana si del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;
- c) assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
- d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;
- f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
- 3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno ed il relativo regolamento sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
- 4. L'Agenzia opera come struttura di staff del Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 64 - Osservatorio

- 1. L'Università promuove e organizza, avvalendosi anche della collaborazione delle altre Università pugliesi, dell'ente Regione e degli enti locali, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:
- a) valutare le prospettive dei mercato di lavoro;
- b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

Art. 65 - Consulta con gli Ordini professionali

1. E' istituita la Consulta con gli Ordini professionali, quale tavolo permanente de fronto. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate dal Regolamento generale di Aten

Art. 66 - Scuola di San Nicola per il dialoga interculturale

1. E' istituita, con atto convenzionale approvato dagli governo delle Università interessate, la Scuola di San Nicola per il dialogo interculturale, al fare di promi ver una ormazione di eccellenza su tematiche che attraversino e superino gli specialismi di saperi.

TITOLO IX - ORDINAMENTO 5. RG. UZZAZIONE AMMINISTRATIVI

Art. - Principi e Criteri direttivi

- 1. L'Università, al fine di assicurate servi di qualità, conforma l'organizzazione delle strutture amministrative a criteri di a tonomia, ecclomica, funzionalità ed imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabità del person le tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa ar a trave e un appo so Ufficio Relazioni con il pubblico.
- amministrativa arche trave o un apposto Ufficio Relazioni con il pubblico.

 2. Attua il decenti mento della funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrative di ricerca e di didattica.
- 3. Intrattiene correct relazation le rappresentanze dei lavoratori.
- 4. Sicul la la nazione continua dei personale tecnico-amministrativo con un programma annuale dalizzato perseguimento di più elevati *standard* di produttività ed efficienza. Le linee di indirizzo e la pogrammazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale son eterminate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.
- 5. I corri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rapprese anze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 6. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
- 7. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.

Art. 68 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa Regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle direttive del Direttore Generale.

- 2. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.
- 3. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 69 - Dirigenti

- 1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente.
- 2. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso pubblico o corso-concorso selettivo. La natura e le modalità delle prove d'esame e dei colloqui sono contenute in apposito Regolamento.
- 3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono disciplinati dalla legislazione vicente, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.
- 4. Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, spetta l'alozione degli e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrativa nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante auto poteri di pesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 5. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa della struttura di con della gerione e del relativi risultati.
- 6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri:
- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
- b) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti e dei relativa gestione ad e il assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti ampinistrativi;
- c) nell'ambito dei poteri e limiti di spesa stabiliti dal Diretto Generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funziona ento degli unici da essi diretti;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'atta ca delli usci di cui mo responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con oteri sosti tivi;
- e) concorrono alla formulazione delle proposte de parte del Direttore Generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professione pecessionallo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti;
- f) provvedono alla gestione de persona e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche al fine di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle esse da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- g) effettuano la vale i one il personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della propressione econo ica ai carriera, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
- h) svolgeno tu i implue si delegati dal Direttore Generale.
- Nelle strutture diversitarie decentrate sul territorio dotate di particolare complessità, per numero di schenti drutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attività di direzione e coordinamento è affidata ad arrigente.
- 8. 1 digenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizio in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.
- 9. l dirigenti ad eccezione del caso previsto dal comma precedente, ove il dirigente può nominare un suo sostituto di fiducia per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui al comma 6, lett. b), e) e g), a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 - Definizioni

1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di l fascia, di ll fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; ovunque sia usata la dizione personale tecnico-amministrativo, si intendono inclusi i collaboratori ed esperti linguistici.

Art. 71 - Funzionamento degli Organi

- 1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai sequenti principi:
- a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;
- b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza di Organo. Scaluto mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, in regime di prorogene l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indefettibili, per un periodo non superio ai quara tacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadopo ai solisi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore
- c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute più no dell'organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;
- d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della quali un apponente elettro, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibili si procedi na admini entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi uccessivi;
- e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Reture, le elezio sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data cessa ioni pel rispet delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilità al Regol mento della Ateneo. Ove in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa a efficicia immediata.

Art. 22 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche

- 1. L'elettorato passivo per e cariche ac demiche è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione della attrità divicerca e didattica, ai sensi della normativa vigente, non sia risultata negativa.
- 2. L' elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di rivizio po pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- 3. delettorto per sivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di aministrazione, Nucleo di valutazione, nel Consiglio della Scuola e nella Commissione paritetica o enti-adenti è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di lau. Laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
- 4. Son esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice dei comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.
- 5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.

Art. 73 - Anagrafe degli eletti e dei nominati

L'Università si dota di un'anagrafe pubblica, disponibile sul portale istituzionale dell'Università, contenente i dati anagrafici ed il *curriculum* scientifico e professionale degli eletti e dei nominati.

Art. 74 - Acquisizione di pareri

- 1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari. In mancanza il termine è di trenta giorni
- 2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 75 - Incompatibilità

- 1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola e Coordinatore di Corso di studio non sono cumulabili.
- 2. Le cariche di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili:
- a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Socito, qualora risultino eletti a farne parte;
- b) con quelle di componenti di altri Organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, Ilvo Consiglio di Dipartimento;
- c) con le cariche di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di exponente de Consiglio delle Scuole di specializzazione
- d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carico di Rettore del componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di alutazione o del Consiglio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche
- e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamen alla viutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
- 3. Per i Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata valgono ti se la compatibilità di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2, lett. c).

Art. 76 - Trata vice dello Sotuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giuno delle pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore dello Statuto conta dediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione della dozione della normativa regolamentare.

Art. 77 Emanazione dei Regolamenti

1. Entro un arco dall'e grata la circo del presente Statuto vengono adottati o modificati i Regolamenti di Ateneo.

Fino all'exproveri del Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per utti di Organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la sciplina sututaria.

Art. 78 - Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi

- 1. Sulla adenza dei mandati degli Organi in carica si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9 della Legge n. 240/2010.
- 2. Il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione sono prorogati nelle loro funzioni fino all'insediamento di ciascuno dei due Organi previsti dal presente Statuto.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato, ai sensi dell'art. 2, comma 10 della Legge n. 240/2010, sono comunque considerati anche i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 3. Gli organi dei Dipartimenti, delle Facoltà e dei Corsi di studio in carica conservano le funzioni loro attribuite fino alla costituzione degli organi delle strutture previste dal presente Statuto.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato dei Direttori di Dipartimento e delle componenti elettive dei Consigli, nonché dei Presidenti dei Consigli di Corso di studi e delle componenti elettive dei Consigli, non sono considerati i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

- 4. Il Direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto mantiene le sue funzioni fino alla presa di servizio del Direttore Generale.
- 5. In prima applicazione, tutti i Dipartimenti adeguano il proprio assetto al presente Statuto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto; il Senato Accademico in carica, previo parere del Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni delibera la costituzione dei nuovi Dipartimenti. Questi completano la costituzione dei rispettivi Consigli e le procedure per la elezione del Direttore entro i 30 giorni successivi.
- 6. I nuovi Dipartimenti costituiti, entro 60 giorni, possono proporre ai competenti Organi la costituzione delle Scuole/Facoltà.
- 7. In prima applicazione, la Commissione di garanzia di cui all'art. 28, comma 11 è costituita oltre che dal Rettore, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Comitato per le pari opportunità, dal Presidente dell'Autorità garante dei comportamenti e dall'Autorità garante degli studenti in carica.
- 8. Nelle more della definizione dei requisiti per la valutazione delle attività di ricerca e di didattica di cui al comma 1 dell'art. 72 si applicano i requisiti di produttività scientifica richiesti dal Regolamento pateria di dottorato di ricerca per far parte del Collegio dei docenti di dottorato.
- 9. Il Senato accademico di nuova costituzione assume le funzioni attribuite di presente la di novembre 2012.
- 10.ll Consiglio di amministrazione di nuova costituzione assume le funzioni attributi dal present statuto il 1 gennaio 2013.
- 11. In prima applicazione, i Direttori di Dipartimento di nuova nomina assumono le funzioni attribuite dal presente statuto dalla data del relativo provvedimento; ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato è considerato il triennio 2012/2015.
- 12. In prima applicazione, alla elezione degli organi calculori e delle rappesentanze delle diverse componenti negli organi collegiali si applicano le noro di apposi Reclamo o elettorale approvato dal Senato Accademico.
- 13. Alla costituzione del Nucleo di Valutazione del pllegio dei Revisori dei Conti, del CUG si procede entro novanta giorni dalla costituzione del Senato Accadenico.